

nonché di incrementare l'ammontare totale che le controparti dell'Eurosistema potranno ottenere in prestito nelle OMRLT-III dal 50 % al 55 % delle rispettive consistenze di prestiti idonei. Al fine di incentivare le banche a sostenere l'attuale livello di credito bancario, il Consiglio direttivo ha inoltre stabilito che l'estensione delle condizioni più favorevoli delle OMRLT-III al giugno 2022 saranno offerte soltanto alle banche che raggiungono un nuovo obiettivo in termini di volume dei prestiti erogati.

- (5) Il Consiglio direttivo ritiene che l'intera gamma di misure adottate il 10 dicembre 2020 sia necessaria e proporzionata per contrastare i gravi rischi per la stabilità dei prezzi, per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e per le prospettive economiche nell'area dell'euro, posti dal protrarsi delle gravi condizioni di pandemia. Il Consiglio direttivo resta del parere che la ricalibrazione di alcuni parametri delle OMRLT-III riflessa nella presente decisione costituisca un incentivo per gli enti creditizi a mantenere l'attuale livello di prestiti, e contribuisca a preservare le condizioni di finanziamento molto interessanti che negli ultimi mesi hanno sostenuto il flusso di credito all'economia reale, anche in un periodo di forte stress. Il Consiglio direttivo ritiene inoltre che la ricalibrazione dei parametri delle OMRLT-III costituisca lo strumento più idoneo e appropriato per aiutare gli enti creditizi a garantire la liquidità necessaria per erogare prestiti alle famiglie e alle imprese a condizioni molto favorevoli durante la pandemia, al fine di adempiere al mandato di stabilità dei prezzi della Banca centrale europea. Il Consiglio direttivo resta pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l'inflazione si avvicini stabilmente al livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria.
- (6) Al fine di consentire il passaggio dalle OMRLT-III già in essere alle operazioni aggiuntive recentemente annunciate a partire da settembre 2021, i termini per la notifica del rimborso anticipato sono stati anticipati di una settimana, in modo tale che gli importi da rimborsare secondo la procedura di rimborso anticipato volontario possano essere presi in considerazione per il calcolo dei limiti di offerta.
- (7) Gli enti creditizi a capo di gruppi OMRLT-III che intendono partecipare alla settima OMRLT-III hanno un termine molto breve entro il quale presentare domanda di riconoscimento del gruppo o di modifiche di un gruppo esistente. Per questo motivo, le modifiche dei parametri per la partecipazione di gruppo introdotte dalla presente decisione devono essere rese note quanto prima agli enti creditizi. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore senza indebito ritardo.
- (8) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### Modifiche

La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è modificato come segue:
  - a) il punto 1) è sostituito dal seguente:
    - «1) per “livello di riferimento dei prestiti netti” s'intende l'importo dei prestiti netti idonei che un partecipante deve superare nel secondo periodo di riferimento, nel periodo di riferimento speciale o nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, per ottenere un tasso d'interesse sul finanziamento erogato al partecipante inferiore a quello applicato inizialmente, calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 e all'allegato I;»
  - b) il punto 23) è sostituito dal seguente:
    - «23) per “resto della durata della rispettiva OMRLT-III” si intende il periodo compreso tra la data di regolamento della rispettiva OMRLT-III e il 23 giugno 2020 e il periodo compreso tra il 24 giugno 2022 e la data di scadenza o la data di rimborso anticipato, secondo il caso, e quindi esclusi il periodo di tasso di interesse speciale e il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale;»

